



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE**

nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1973 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 10.11.2020 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente

TRA

EURO INTERAMNA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Rita Petrucci, e RITA PETRUCCI, rappresentate e difese dall'Avv. Piero D'Orio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

attrici-opponenti

E

TURRIZIANI DIFFUSION S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Collalti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

convenuta-opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Turriziani Diffusion s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Frosinone decreto ingiuntivo, n. 421/2017 del 21-22.3.2017, nei confronti della Euro Interamna di Petrucci Rita & C. s.a.s. e della socia illimitatamente responsabile di questa Rita Petrucci, per il pagamento, in via solidale tra loro, della somma di € 22.643,54, oltre spese ed interessi, riferita al mancato saldo delle seguenti fatture emesse per la fornitura di GPL per autotrazione, lubrificanti e gasolio: fattura n. 1119 del 17.3.2014 di € 12.683,12 (pagata solo parzialmente, per € 2.828,20); fattura n. 3189 del 14.7.2014 di € 9.882,00; fattura n. 3440 del 22.6.2016 di € 2.211,76; fattura n. 3820 dell'8.7.2016 di € 694,86.



La Euro Interamna s.r.l. (originata dalla trasformazione della s.a.s.) e Rita Petrucci proponevano opposizione con la quale, in via preliminare, chiedevano di revocare il decreto per l'incompetenza del Tribunale di Frosinone, stante la presenza di una clausola compromissoria nella convenzione sottoscritta tra le società parti in causa in data 30.8.2012, disciplinante i rapporti di fornitura tra di esse, che prevedeva la devoluzione ad un Collegio Arbitrale di ogni controversia circa l'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo; nel merito chiedevano comunque revocarsi l'ingiunzione per infondatezza della stessa, ovvero in subordine ridursi l'importo della somma da corrispondere a quella effettivamente dovuta, corrispondente, salvo migliore verifica in contabilità, a quella portata dalla sola fattura n. 3820 dell'8.7.2016 di € 694,86.

Al riguardo deducevano che:

-la fornitura oggetto della fattura n. 3189 del 14.7.2014 di € 9.882,00 non era stata mai effettuata, non rinvenendosene traccia nel registro di carico e scarico carburanti della Euro Interamna, e la stessa fattura in questione non era stata mai consegnata (né, conseguentemente, annotata nelle scritture contabili dell'opponente);

-la fattura n. 1119 del 17.3.2014 di € 12.683,12, contrariamente a quanto *ex adverso* asserito, era stata pagata per l'intero, a mezzo assegno del 26.3.2014 dell'importo di € 46.744,39, con il quale, come da consuetudine nei rapporti commerciali tra le parti, erano state saldate cumulativamente più fatture (precisamente quelle specificate a pag. 4 della citazione, datate 17 e 21 marzo 2014, oltre ad un debito residuo di € 209,27 per precedenti forniture del mese di febbraio 2014);

-anche la fattura n. 3440 del 22.6.2016 di € 2.211,76 era stata integralmente pagata, tramite assegno dell'1.7.2016 di € 2.576,85 con il quale era stata saldata, altresì, una differenza per le consegne del mese precedente;

-dunque l'unica fattura per la quale non risultava, apparentemente, riscontro documentale di avvenuto pagamento era la n. 3820 dell'8.7.2016 di € 694,86;

-peraltro la semplice fattura commerciale non costituiva prova del credito.

Si costituiva in giudizio la Turriziani Diffusion s.r.l. la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in particolare producendo, a riprova dell'effettuazione della fornitura oggetto della fattura n. 3189 del 14.7.2014 di € 9.882,00, la documentazione sull'acquisto del prodotto destinato alla Euro Interamna presso Tamoil Italia s.p.a. (fattura n. 1011097163 del 15.7.2014) nonché bolletta di consegna n. 123772 dell'11.7.2014 con timbro e firma del destinatario. Rilevava, altresì, come i pagamenti



indicati dagli attori fossero in realtà imputabili ad altri debiti maturati verso la medesima parte convenuta.

Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatori formali, prove per testi e CTU grafologica, stante il disconoscimento di firma operato dalla Euro Interamna s.r.l. con riferimento alla sottoscrizione apposta sulla bolletta di consegna prodotta dalla Turriziani Diffusion s.r.l. e la conseguente istanza di verifica proposta da quest'ultima

All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

L'eccezione di incompetenza sollevata dalle opposenti è infondata.

Ribadendo quanto già evidenziato nell'ordinanza del 16.2.2018, occorre rimarcare che la domanda giudiziale proposta dalla Turriziani Diffusion s.r.l. attiene al mancato pagamento di singole forniture di carburante mentre le eccezioni delle opposenti attengono in parte alla mancata esecuzione delle prestazioni, in parte al già avvenuto pagamento delle stesse. Non vengono perciò in rilievo questioni relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'accordo "quadro" sottoscritto dalle parti, che contiene la clausola compromissoria richiamata in citazione.

Come già ritenuto da condivisibile giurisprudenza di merito, la clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice ordinario (cfr., in tal senso, Tribunale di Vicenza, 29.1.2009).

Nel merito l'opposizione è da giudicare infondata e pertanto da respingere, dovendosi osservare quanto segue rispetto alle singole fatture azionate in via monitoria.

a) fattura n. 3189 del 14.7.2014 di € 9.882,00.

Relativamente a tale fattura, riferita alla fornitura di 15.000 litri di GPL per autotrazione al prezzo di € 8.100,00 oltre IVA, la società opponente ha eccepito di non avere mai ricevuto il prodotto, disconoscendo la firma apposta sulla bolletta di consegna n. 123772 dell'11.7.2014 depositata dall'opposta al fine di dar prova, viceversa, della consegna del carburante (trattasi precisamente della firma presente sul documento in calce alla scritta "Firma del Destinatario").



Il CTU nominato a seguito dell'istanza di verifica proposta dalla convenuta ha concluso per l'autenticità della sottoscrizione.

Gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio non possono tuttavia essere acriticamente recepiti.

Invero, l'esistenza di alcune concordanze qualitative tra la firma in verifica e quelle di comparazione (valorizzate dal CTU per giungere alla sua conclusione) non consente, a parere di questo giudice, di giungere con sufficiente certezza ad un giudizio di autenticità della sottoscrizione disconosciuta. Anche considerando lo spettro di variabilità naturale del grafismo rimarcato dal consulente (peraltro da ricollegarsi anche al lungo lasso temporale in cui si collocano le firme comparate, secondo quanto riportato nella medesima relazione peritale), nonché le particolari condizioni di contesto in cui può essere avvenuta la sottoscrizione e la tipologia del documento in verifica, è un dato di fatto che le scritture di comparazione presentino assai maggiore omogeneità tra di loro rispetto a quanto non sia possibile riscontrare mettendole a confronto con quella disconosciuta, la quale si discosta sensibilmente, *ictu oculi*, da tutte quelle utilizzate ai fini di comparazione, con notevoli e numerosi elementi di differenziazione.

Inoltre le stesse circostanze che il CTU richiama per sostenere la tesi secondo cui le concordanze individuate andrebbero *“esaminate con particolare attenzione”* andando a *“rivestire un'importanza esponenziale”*, sembrano a questo giudice viceversa giustificare un approccio esattamente opposto, volto cioè ad apprezzare con particolare cautela quelle (sole) concordanze: si allude alla disponibilità di una sola firma in verifica, per di più ricavata da un blocchetto copie per ricalco (e dunque non in originale), con i relativi limiti attinenti all'esatta individuazione della pressione e del tatto; si allude ancora alla brevità del tracciato in verifica che non offre abbondante materiale grafico in ordine al profilo dell'autore da confrontare con quello emergente dalle scritture comparative (*“si dispone di un'unica firma in verifica, oltretutto breve, e quindi tale da offrire minori opportunità di riconoscimento e di identificazione”*, pag. 44 relaz. peritale). Inoltre non vi sono, a ben vedere, riscontri oggettivi del fatto che la firma in verifica sia stata apposta *“sbrigativamente e su supporto instabile”*, come affermato dal CTU in base a quella che appare come una mera presunzione, ricavata in modo fin troppo automatico dal contesto in cui normalmente vengono firmati i documenti di trasporto. Peraltro anche le firme eseguite durante il saggio grafico in condizioni di maggiore scomodità ovvero velocemente (C2 e C4) appaiono assai



diverse da quella in verifica ed invece comparabili tra loro, la qual cosa non sembra pienamente giustificabile con il solo differente contesto delle operazioni peritali.

Piuttosto il fatto che la Petrucci abbia riferito, in sede di interrogatorio formale, di essere solo formalmente l'amministratrice della società Euro Interamna, essendo quest'ultima di fatto gestita dal coniuge Arcangelo D'Alessandro (come confermato anche dall'incapacità dell'interrogata di fornire risposte esaustive ai capitoli di interpello) induce a considerare l'ipotesi che la firma in questione sia stata apposta da altri a nome della Petrucci.

Ciò però non esclude che il prodotto petrolifero sia stato consegnato presso il distributore della Euro Interamna, ma solo che, verosimilmente, non sia stata la stessa Petrucci, di persona, a curarne il ritiro.

Invero vi sono altri elementi che, indipendentemente dall'esito del giudizio di verifica, inducono a ritenere effettivamente avvenuta la fornitura del GPL indicato in fattura a favore della società opponente.

Anzitutto sulla bolletta di consegna di cui si discute sono presenti anche la sigla del conducente del mezzo di trasporto nonché il timbro della Euro Interamna s.a.s.. A tal proposito le parti attrici non hanno fornito alcuna plausibile spiegazione di come detto timbro possa essere stato utilizzato, nell'occasione, senza il consenso della società o di chi per essa.

L'opposta ha poi prodotto la fattura n. C1 1011097163 del 15.7.2014 relativa all'acquisto del prodotto (15 mila litri di GPL), emessa da Tamoil Italia s.p.a., che riporta i medesimi estremi inseriti nella bolletta di consegna (D.A.S. n. 104082, data bolla 11.7.2014) e che indica l'indirizzo della Euro Interamna s.a.s. quale luogo di consegna.

Il teste Piero Cellitti, commercialista della Turriziani Diffusion s.r.l., oltre a precisare che *“ogni ordine di acquisto è specificamente riferito ad un singolo cliente...informazione tra l'altro che Tamoil espressamente richiede”*, ha riferito di avere visto la bolletta di consegna attesa la prassi di allegare ogni bolletta controfirmata alla fattura di riferimento. Ciò esclude l'ipotesi di una formazione successiva del documento in questione.

Ed ancora, appare sintomatico dell'effettività dell'operazione il fatto che non emergano dagli atti rimostranze da parte della Euro Interamna verso la Turriziani Diffusion nella fase antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo. La società opponente non ha contestato in giudizio, quantomeno in modo chiaro ed espresso, di



avere richiesto la fornitura di carburante; ha contestato piuttosto che lo stesso sia mai stato ricevuto. Tuttavia non risulta alcuna comunicazione inviata nell'immediatezza per lamentare l'omesso rifornimento; né, comunque, vi è traccia di una risposta alla lettera di sollecito di pagamento inviata dalla Turriziani Diffusion in data 20.9.2016 (cfr. fascicolo monitorio), come invece sarebbe stato assolutamente lecito attendersi di fronte ad una pretesa di pagamento riferita ad una fornitura addirittura inesistente.

Le prove offerte dalle attrici al fine di convincere della bontà dei propri assunti non sono poi realmente concludenti: il registro di carico e scarico carburanti allegato all'atto di citazione è stato prodotto solo per estratto parziale, essendo presente solo una pagina che non comprende il periodo di interesse; la mancata registrazione della fattura Turriziani Diffusion n. 3189 del 14.7.2014 nel registro delle fatture ricevute prodotto per il 2014 dalla Euro Interamna, poi, può ben essere dipesa da circostanze accidentali (mancata ricezione o smarrimento della fattura in questione), senza che ciò faccia venir meno la sostanza del credito, nemmeno potendo escludersi, peraltro, l'ipotesi di una registrazione tardiva, avvenuta in esercizi successivi.

Alla luce di quanto sopra, in definitiva, va riconosciuto il diritto dell'opposta al pagamento della somma di € 9.882,00.

b) fattura n. 1119 del 17.3.2014 di € 12.683,12.

Circa questa fattura, l'assunto delle opposenti secondo cui la stessa sarebbe stata pagata mediante un assegno di più elevato importo, comprendente anche il saldo di altre forniture, non può essere condiviso, ad un esame approfondito.

Va premesso che, come emerge dagli atti e dallo stesso registro fatture allegato alla citazione, tra le società Turriziani Diffusion ed Euro Interamna sono intercorsi rapporti commerciali di carattere continuativo, essendo stata la prima rifornitore esclusivo dell'impianto di distribuzione di carburanti di titolarità della seconda ed essendovi state, perciò, molteplici fatturazioni dall'una all'altra società.

Ora, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del



debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass. 20288/2011 e 19527/2012). In caso di emissione di assegno bancario, poi, presupponendo esso l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), deve potersi individuare un preciso ed attendibile collegamento tra credito azionato e titolo di credito (cfr. Cass. 26275/2017 e 3008/2012).

Sulla scorta dei succitati principi di diritto, l'estinzione del debito di € 12.683,12 portato dalla fattura n. 1119 del 17.3.2014 non può ritenersi dimostrata dalla produzione dell'assegno di € 46.744,30 emesso dalla Euro Interamna, per almeno tre ordini di motivi:

- 1) come già osservato, esistevano forniture continuative all'indirizzo della società opponente e pertanto una pluralità di crediti di Turriziani Diffusion, sorti anche a breve distanza gli uni dagli altri, il che rende impossibile in giudizio collegare un assegno "cumulativo" a specifiche fatture in assenza di qualsiasi indicazione risultante all'atto dell'emissione del titolo o di altra prova in tal senso;
- 2) la consegna dell'assegno, nella fattispecie, non veniva appunto accompagnata da un'espressa imputazione di pagamento, almeno a quanto consta dagli atti;
- 3) la ricostruzione delle opposenti risulta comunque poco coerente, dal momento che le stesse indicano come comprese nell'importo dell'assegno una serie di fatture, ma anche una nota di credito (che dunque andava sottratta e non aggiunta al totale), pervenendo in ogni caso ad una cifra inferiore a quella portata dall'assegno (del tutto generica appare al riguardo l'affermazione secondo cui l'assegno sarebbe servito anche a saldare un non meglio precisato "residuo" di pregresse forniture).

Alla luce di quanto sopra, non potendo essere esclusa la riferibilità dell'assegno ad altre fatture e forniture avvenute tra le parti, non può dirsi raggiunta, da parte delle opposenti, la prova dell'estinzione del credito specificamente azionato in via monitoria.

c) fattura n. 3440 del 22.6.2016 di € 2.211,76.

Le argomentazioni esposte al punto che precede valgono a rigettare l'eccezione di pagamento delle opposenti anche per quanto riguarda la fattura n. 3440 del 22.6.2016 di € 2.211,76. Anche in questo caso è stato prodotto un assegno di ammontare superiore (€ 2.576,85), giustificato ancora una volta con l'esistenza di un debito



residuo da saldare per precedenti consegne. E tuttavia l'opposta ha segnalato e documentato la presenza di fatture più risalenti nel tempo, il cui totale è esattamente pari all'importo dell'assegno *de quo*, che dunque è legittimo ricondurre a tali differenti fatture (n. 3844 del 29.7.2015 di € 638,33; n. 6217 del 14.12.2015 di € 725,56; n. 4968 del 5.10.2015 di € 553,73; n. 1306 del 9.3.2016 di € 659,23).

d) fattura n. 3820 dell'8.7.2016 di € 694,86.

Nessuna sostanziale contestazione, infine, è stata mossa nei riguardi di quest'ultima fattura, se non la generica difesa per cui, in linea generale, la fattura non costituisce in giudizio prova del credito; principio questo che presuppone però una specifica contestazione della parte contro cui il documento viene azionato, volta a negare l'esistenza del rapporto alla base dell'emissione della fattura o a censurare l'inesattezza della prestazione resa. Ciò che nel caso in esame non è dato affatto riscontrare.

Per le ragioni suesposte, in definitiva, il credito oggetto di ingiunzione va riconosciuto come sussistente nella sua interezza.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e, con essa, la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 653 c.p.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014, con distrazione a favore del difensore di parte opposta, Avv. Filippo Collalti, dichiaratosi antistatario.

Stante il mancato recepimento degli esiti della CTU grafologica, sussistono giustificati motivi per porre le relative spese a carico delle parti in misura uguale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 421/2017;
- 2) condanna le opposenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Filippo Collalti, difensore dichiaratosi antistatario;
- 3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti in misura uguale.

Così deciso in Frosinone, il 25.5.2021

Il Giudice

Dott. Paolo Masetti

